

REGOLAMENTO ASSOCIATIVO (ART 8 STATUTO)

Il presente regolamento è redatto ai sensi dell'art 8 dello statuto dell'Associazione. Esso è parte integrante dello statuto stesso e disciplina i seguenti aspetti:

1. Diritti e obblighi allevatori iscritti all'Albo allevamenti del Libro genealogico
2. Gestione controversie allevatori iscritti all'Albo allevamenti del Libro genealogico – Giunta d'appello
3. Partecipazione soci in Assemblea
4. Attribuzione voti ai soci
5. Elezione consiglieri, membri Organo di controllo, membro Collegio dei probiviri
6. Revisione legale
7. Organismo di vigilanza
8. Nomina rappresentanti allevatori nella Commissione Tecnica Centrale e rappresentanti Enti ibridatori nel Comitato Tecnico Ibridi
9. Direttore
10. Modifiche
11. Validità, durata e deroghe

1. Diritti e obblighi allevatori iscritti Albo allevamenti del Libro genealogico

I diritti e obblighi sono descritti nel Disciplinare e nelle Norme tecniche per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina, approvati dal Ministero competente per l'Agricoltura e la Zootecnica.

2. Gestione controversie allevatori iscritti Albo allevamenti del Libro genealogico – Giunta d'Appello

La gestione delle controversie è descritta nel Disciplinare e nelle Norme tecniche per l'attuazione dei programmi genici della specie suina, approvati dal Ministero competente per l'Agricoltura e la Zootecnica.

La Giunta d'Appello è costituita da tre membri nominati dal Consiglio direttivo ANAS (lett. i art 17 Statuto), con i requisiti di onorabilità, professionalità e assenza di eventuali condizioni di incompatibilità per conflitto di interessi. I membri della Giunta d'Appello rimangono in carica per tre anni e possono essere rinnovati.


3. Partecipazione soci in Assemblea

Il socio ordinario di cui all'art. 5, lett. a) b) dello Statuto ANAS interviene nella persona del titolare (o di uno dei titolari) o del legale rappresentante dell'impresa. Il socio ordinario può delegare un altro socio ordinario.

Ogni socio non può rappresentare in Assemblea, per delega, più di altri due soci.

La delega, per essere valida, deve risultare da un atto scritto, anche trasmesso con posta elettronica certificata. La delega può essere scritta anche in calce all'invito dell'Assemblea, e deve essere rimessa al Presidente dell'Assemblea medesima prima della riunione o all'inizio della stessa. L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con i pagamenti delle quote sociali e dei contributi.

Qualora sia previsto anche il voto elettronico o postale, nella convocazione dell'assemblea devono essere descritte in modo dettagliato le procedure da seguire per l'accreditamento e la partecipazione.



4. Attribuzione voti ai soci

I soci ordinari "allevatori iscritti all'Albo allevamento del Libro genealogico" (art.5, lettera a) hanno diritto ad esercitare un numero di voti rapportato al proprio patrimonio suinicolo e pari alla somma dei voti calcolati applicando le tabelle 1, 2, 3 alle corrispondenti categorie di animali.

I soci ordinari "allevatori fruitori" (art.5, lettera b) hanno diritto ad esercitare un numero di voti rapportato al proprio patrimonio suinicolo e pari alla somma dei voti calcolati applicando le tabelle 1 e 2.

Tab. 1: Scrofe non iscritte al Libro genealogico

| | Numero scrofe | Numero voti |
|--------|---------------|-------------|
| Fino a | 1.000 | 1 |
| " | 2.000 | 2 |
| " | 3.000 | 3 |
| " | 4.000 | 4 |
| Oltre | 4.000 | 5 |

Tab. 2: Suini d'allevamento (svezzamento e ingrasso)

| | Numero Suini | Numero voti |
|--------|--------------|-------------|
| Fino a | 20.000 | 1 |
| " | 40.000 | 2 |
| " | 60.000 | 3 |
| " | 80.000 | 4 |
| Oltre | 80.000 | 5 |

Tab.3: Scrofe iscritte al Libro genealogico

| | Numero scrofe | Numero voti |
|--------|---------------|-------------|
| Fino a | 10 | 1 |
| " | 25 | 2 |
| " | 50 | 3 |
| " | 100 | 4 |
| " | 200 | 5 |
| " | 300 | 6 |
| " | 400 | 7 |
| " | 500 | 8 |
| " | 600 | 9 |
| " | 800 | 10 |
| " | 1.000 | 11 |
| Oltre | 1.000 | 12 |

La consistenza delle scrofe non iscritte e dei suini d'allevamento deve essere comunicata ogni anno ad ANAS entro il 30 aprile, allegando la documentazione scaricata dalla BDN con riferimento alla data del 31 marzo di ogni anno.

La consistenza delle scrofe iscritte è determinata dai dati registrati nella Banca dati ANAS del Libro genealogico al 31 dicembre dell'anno precedente.

5) Elezione consiglieri (art 15 e 16), membri Organo di controllo (art 21), membro Collegio probiviri (art 24)

- Requisiti e modalità presentazione candidature

Consiglio direttivo



associazione nazionale allevatori suini

Il candidato a membro del Consiglio direttivo può essere il titolare o uno dei titolari o il legale rappresentante dell'impresa socia. Ogni socio può esprimere un unico candidato.

I soci interessati ed in regola con il pagamento di quote e contributi possono comunicare la candidatura tramite PEC o lettera raccomandata. La comunicazione deve pervenire all'ANAS entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data dell'assemblea in prima convocazione.

ANAS, verificato il possesso dei requisiti previsti, pubblica almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione sul proprio sito internet gli elenchi dei candidati a membri del Consiglio direttivo suddivisi per tipologia di allevamento (allevamento iscritto all'Albo allevamenti del LGI - lett a) e allevamento fruitore - lett. b art. 5) nelle due macroaree: Nord e Centro-Sud-Isole.

Organo di controllo

L'Organo di controllo, ai sensi dell'art 21 del vigente Statuto, è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, dotati dei requisiti di professionalità di cui agli artt.2397 e 2399 c.c. eletti dall'Assemblea dei Soci, la quale nomina il Presidente ai sensi dell'art.2398 c.c.. Non sono eleggibili a membri dell'Organo di controllo professionisti che ricoprano cariche in associazioni o enti che si occupano di raccolta dati nelle aziende zootecniche ai sensi del D. Lgs. n. 52/2018.

Collegio dei probiviri

Il Collegio dei probiviri, ai sensi dell'art. 24 del vigente Statuto, è composto da 3 (tre) membri di cui uno indicato dalla Federazione delle Associazioni Nazionali di Razza e Specie, nel rispetto delle eventuali incompatibilità previste dalla legge, uno indicato dal MIPAAF ed un altro eletto dall'Assemblea dei Soci.

I soci interessati ed in regola con il pagamento di quote e contributi comunicano le candidature per i membri dell'Organo di controllo e del Collegio dei probiviri tramite PEC o lettera raccomandata, che deve pervenire all'ANAS entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data dell'assemblea in prima convocazione.

ANAS, verificato il possesso dei requisiti previsti, pubblica almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione sul proprio sito internet gli elenchi dei candidati a membri dell'Organo di controllo e del Collegio dei probiviri.

Qualora, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'Assemblea in prima convocazione, non sia stato raggiunto il numero minimo di candidature per ciascuno degli Organi sociali sopra citati (pari a sette per il Consiglio direttivo, cinque per l'Organo di controllo e uno per il Collegio dei probiviri) potranno essere riaperti in Assemblea i termini per la presentazione delle candidature stesse.

- Modalità di voto e proclamazione eletti

L'Assemblea stabilisce il numero massimo di candidati da eleggere, ai sensi dell'art 15 lettera a), e costituisce il collegio degli scrutatori, composto da tre componenti di cui uno presidente. Il presidente del collegio degli scrutatori cura la redazione del verbale del collegio stesso, che deve essere sottoscritto da tutti i membri e deve riportare il timbro dell'ANAS. Questo verbale viene trascritto sul Libro bollato dei verbali delle adunanze assembleari a seguire del verbale dell'Assemblea medesima. Nel verbale del collegio degli scrutatori deve essere presa nota di tutte le operazioni elettorali prescritte dalle vigenti norme, oltre a fare menzione di eventuali reclami presentati, contestazioni, voti contestati, decisioni del Presidente del collegio scrutatori, sostituzioni dei componenti del collegio scrutatori.



associazione nazionale allevatori suini

Devono, inoltre, essere riportate a verbale il numero delle schede consegnate, quelle valide, quelle bianche e quelle annullate, nonché l'elenco dei candidati con i voti presi e poi la proclamazione degli eletti risultante a seguito dello scrutinio.

I soci partecipanti all'assemblea ed in regola con i pagamenti di quote e contributi votano i candidati riportati negli elenchi pubblicati da ANAS, come sopra descritto.

Per permettere l'espressione del numero di voti attribuiti a ciascun socio secondo quanto stabilito al punto 4, la votazione avviene con schede che valgono rispettivamente 1, 2 o 5 voti ciascuna (fac simile allegato).

Sulla scheda sono riportati i nominativi (nome e cognome) dei candidati. I candidati a membri del Consiglio direttivo sono distinti per macroaree e tipologia di socio.

Il voto viene espresso contrassegnando le caselle poste accanto a ciascun nominativo.

Si considera nulla:

- la scheda che riporti un maggior numero di candidati votati rispetto a quello determinato dall'Assemblea;
- la scheda votata con nomi diversi da quelli riportati negli elenchi sopra richiamati o recante segni riconoscibili.

Si considera bianca la scheda restituita senza alcun segno.

La composizione del Consiglio deve rispettare i seguenti criteri, ai sensi dell'art 16 dello Statuto:

- Almeno la metà dei membri più uno deve essere costituita da soci di cui alla lettera a) dell'art. 5 dello Statuto
- Almeno il 30% dei membri deve essere costituita da soci della macroregione Centro-Sud-Isole.

Nel caso di frazioni si arrotonda al numero superiore a partire da 0,5.

Fatto salvo il rispetto di quanto sopra, i candidati che ottengono il maggior numero di voti nell'ambito dell'elenco di appartenenza sono eletti. Nel caso di parità di voto tra due o più candidati, si elegge il candidato più anziano di età.

- Convocazione della prima riunione del Consiglio direttivo

La prima riunione del Consiglio direttivo viene convocata dal consigliere eletto più anziano, entro 20 giorni dalla data dell'Assemblea che ha eletto il Consiglio medesimo. Il Consiglio nella sua prima riunione nomina il Presidente dell'Associazione.

- Sostituzione membri Consiglio direttivo

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, in loro sostituzione subentrano i nuovi membri, scelti tra i non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nelle più recenti elezioni, rispettando le proporzioni di cui all'art.16 comma 1. I membri subentrati rimangono in carica fino alla prossima Assemblea che provvederà a confermarli o a sostituirli.

6) Revisione legale (art 22)

Qualora l'Assemblea deliberi l'adozione della Revisione dei conti non sono eleggibili a Revisore legale professionisti che ricoprano cariche in associazioni o enti che si occupano di raccolta dati



associazione nazionale allevatori suini

nelle aziende zootecniche ai sensi del D. Lgs. n. 52/2018.

Nel caso di Revisione Legale dei conti esercitata da una società di revisione, in Assemblea devono essere presentate almeno tre offerte a parità di servizi che il Presidente dell'Associazione ha provveduto ad ottenere dal mercato ed a portare all'ordine del giorno del Consiglio Direttivo che convoca l'Assemblea, con parere motivato dell'Organo di controllo sull'individuazione della società di revisione tra i preventivi pervenuti.

7) Organismo di vigilanza (art 23)

Qualora il Consiglio Direttivo deliberi l'Istituzione dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01, per tutti i componenti valgono le medesime cause di ineleggibilità previste per i componenti dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale. La candidatura del componente nominato dal Consiglio direttivo deve essere presentata da uno o più Consiglieri, corredata da *curriculum vitae*.

8) Nomina rappresentanti degli allevatori nella Commissione Tecnica Centrale e degli Enti ibridatori nel Comitato Tecnico Ibridi

I cinque rappresentanti degli allevatori nella Commissione Tecnica Centrale, prevista dal Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici delle razze suine, sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i soci ordinari (lett. i art. 17 Statuto). Almeno tre di essi devono essere allevatori iscritti all'Albo allevamenti del Libro genealogico.

I tre rappresentanti degli Enti ibridatori nel Comitato Tecnico Ibridi, previsto dal Disciplinare dell'Albo Nazionale dei Registri suini riproduttori ibridi, sono i rappresentanti indicati dai primi tre Enti ibridatori per numero di certificati zootecnici emessi nell'anno precedente.

9) Direttore (art. 20)

Il direttore dell'Associazione deve possedere titoli di studio adeguati, ovvero almeno la laurea in Scienze agrarie, Scienze delle produzioni animali, Medicina veterinaria o equipollenti. Il titolo di studio ottenuto con il nuovo ordinamento universitario deve essere di livello "magistrale".

10) Modifiche

Le modifiche al presente regolamento sono deliberate dall'Assemblea previo parere favorevole del Ministero competente per l'Agricoltura e la Zootecnia, ai sensi dell'art 6 comma 2 del D.Lgs 52/2018.

11) Validità, durata e deroghe

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea. Gli organi sociali ed i relativi componenti, eletti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, rimangono in carica fino alla scadenza prevista dallo Statuto.



associazione nazionale allevatori suini

